

Codice A1820C

D.D. 17 aprile 2020, n. 1062

Fornitura di 100 caschi STIH ADVANCE Vent tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 con l'utilizzo del MePA. Determinazione di affidamento. Spesa di Euro 8.540,00 o.f.i. sul Cap. 111890/2020 del Bilancio gestionale 2020-2022-CIG Z9C2B5BF0E.



ATTO N. DD-A18 1062

DEL 17/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Fornitura di 100 caschi STIH ADVANCE Vent tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 con l'utilizzo del MePA. Determinazione di affidamento. Spesa di Euro 8.540,00 o.f.i. sul Cap. 111890/2020 del Bilancio gestionale 2020-2022-CIG Z9C2B5BF0E.

Premesso che:

con determinazione a contrarre n° 4552 del 30 dicembre 2019 veniva statuita l'acquisizione di D.P.I. forestali, per le motivazioni in essa contenute e con la seguente articolazione dei fabbisogni:

- caschi forestali dotati di cuffie antirumore e visiera per la protezione del capo dalla caduta di materiale dall'alto, per la protezione delle orecchie dal rumore e del viso dalla proiezione di schegge di legno;
- guanti da lavoro rinforzati per proteggere le mani dai rischi di tagli e abrasioni e dai tagli da roncola;
- pantaloni da lavoro per proteggere gli arti inferiori dai rischi di tagli e abrasioni durante le normali attività e dai rischi di proiezioni di materiale durante l'uso del decespugliatore;
- pantaloni antitaglio per la protezione degli arti inferiori dai rischi di taglio durante l'utilizzo della motosega;
- scarponi antitaglio per la protezione dei piedi e delle caviglie dai rischi di taglio durante l'utilizzo della motosega e di schiacciamento durante l'attività medesima;
- scarponi antinfortunistici per la protezione dei piedi e delle caviglie dai rischi di tagli, abrasioni e schiacciamenti durante le normali attività;

per le acquisizioni dei servizi di cui ai punti precedenti, l'importo massimo stimato veniva quantificato sulla base di indagini di mercato dalla predetta determinazione a contrarre in Euro 38.111,48 più IVA 22% pari a Euro 8.384,52, per un totale di Euro 46.496,00 o.f.i. e veniva prenotata tale somma sul capitolo 111890 del Bilancio gestionale 2019/2021 annualità 2019 – impegno 2019/4552 a favore del beneficiari che si sarebbero individuati al termine della procedura di acquisizione;

la predetta determinazione stabiliva:

- in attuazione delle disposizioni dell'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di procedere all'acquisizione mediante affidamento diretto;
- di utilizzare per le forniture di cui al comma precedente il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del decreto legge 52/2012, convertito in legge 94/2012;
- l'opportunità di disporre dei medesimi D.P.I. o con caratteristiche tecniche equivalenti , già acquisiti ed attualmente in dotazione agli operai secondo le indicazioni del Documento di Valutazione dei rischi e del RSSP;
- l'opportunità di procedere mediante affidamenti diretti per le singole tipologie, le cui caratteristiche sarebbero state determinate nei progetti e nei capitolati speciali descrittivi e prestazionali;
- di approvare con successivi atti il progetto tecnico, i contenuti del capitolato tecnico e prestazionale per ciascun affidamento;

Visto:

il CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE della fornitura 100 caschi forestali tipo Stihl Advance Vent o con caratteristiche equivalenti dotati di cuffie antirumore e visiera per la protezione del capo dalla caduta di materiale dall'alto, per la protezione delle orecchie dal rumore e del viso dalla proiezione di schegge di legno, per gli addetti forestali assunti dalla Regione Piemonte, parte integrante e sostanziale delle presente determinazione;

l'importo massimo stimato per l'affidamento fissato in 7.049,18 più IVA 22% pari a Euro 1.550,82;

le CONDIZIONI CONTRATTUALI della fornitura 100 caschi forestali tipo Stihl Advance Vent o con caratteristiche equivalenti dotati di cuffie antirumore e visiera per la protezione del capo dalla caduta di materiale dall'alto, per la protezione delle orecchie dal rumore e del viso dalla proiezione di schegge di legno, per gli addetti forestali assunti dalla Regione Piemonte; parte integrante e sostanziale delle presente determinazione;

Rilevato:

che i predetti elaborati progettuali quantificavano in 100 caschi forestali tipo Stihl Advance Vent o con caratteristiche equivalenti il fabbisogno della stazione appaltante;

che è stata invitata a presentare offerta la ditta BALESTRA SNC DI DAVIDE, GIANLUCA & C., con sede legale in VIALE DELL' INDUSTRIA, 9 -28865 CREVOLADOSSOLA (VB) partita iva 02235780034 (codice beneficiario **275314**), in quanto operatore in grado di fornire i prodotti richiesti e oggetto del presente affidamento, garantendone altresì tempi di consegna compatibili con le necessità della stazione appaltante;

che a seguito di richiesta di trattativa diretta n. 1247266, generata dal sistema, la ditta BALESTRA SNC DI DAVIDE, GIANLUCA & C., con sede legale in VIALE DELL' INDUSTRIA, 9 -28865 CREVOLADOSSOLA (VB) partita iva 02235780034 (codice beneficiario **275314**), ha aderito alla richiesta presentando un offerta pari ad Euro 7.000,00 al netto degli oneri fiscali;

Dato atto che:

le operazioni di riaccertamento dei residui non sono ancora state concluse e, rilevata l'urgenza di fornire, al fine di garantirne la disponibilità continua agli operai forestali, i Caschi forestali sopra descritti, si ritiene opportuno impegnare sul capitolo 111890 del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020 la somma di Euro 8.540,00 o.f.i., per poter affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 con l'utilizzo del MePA, la fornitura dei caschi indicati in premessa all'operatore economico BALESTRA SNC DI DAVIDE, GIANLUCA & C., con sede legale in VIALE DELL' INDUSTRIA, 9 -28865 CREVOLADOSSOLA (VB) partita iva 02235780034 (codice beneficiario **275314**), per l'importo complessivo di Euro 8.540,00 o.f.i., di cui Euro 7.000,00 per la prestazione ed Euro 1.540,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972;

sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità semplificate per fascia di importo dettate dalle linee guida ANAC n° 4 – “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

si è ritenuto di derogare al principio di rotazione in quanto:

- l'emergenza sanitaria dovuta al COVID19 ha modificato la struttura del mercato bloccando gli usuali canali di offerta dei prodotti e obbligando quindi i fornitori ad attingere alle sole scorte di magazzino;
- l'operatore economico selezionato ha soddisfatto pienamente esigenze ed aspettative della stazione appaltante nei precedenti rapporti contrattuali;
- il prezzo offerto è altamente competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento

preso atto che:

- sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 111890 relativo all'esercizio finanziario 2020;

- con nota prot. n. 14067/A1800A del 18 marzo 2020, la dirigente del Settore Tecnico di Biella-Vercelli, Ing Giorgetta LIARDO, è stata delegata dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Dott. Salvatore Martino Femia, ad effettuare l'impegno di spesa sul capitolo 111890 inserito nella missione 9, programma 9.05 associati al codice "A1800A" del Bilancio regionale;

attestata:

l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. lgs. 18 aprile 2016, n.50";
- DGR n. 37 - 1051 del 21.02.2020 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2020 - 2022";
- Legge Regionale 31 marzo 2020, n. 8. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- DGR n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 - Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172.

DETERMINA

1. di approvare l'elaborato "CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE della fornitura 100 caschi forestali tipo Stihl Advance Vent o con caratteristiche equivalenti dotati di cuffie antirumore e visiera per la protezione del capo dalla caduta di materiale dall'alto, per la protezione delle orecchie dal rumore e del viso dalla proiezione di schegge di legno, per gli addetti forestali assunti dalla Regione Piemonte", allegato e parte integrante e sostanziale delle presente determinazione;

2. di approvare l'elaborato "CONDIZIONI CONTRATTUALI della fornitura 100 caschi forestali tipo Stihl Advance Vent o con caratteristiche equivalenti dotati di cuffie antirumore e visiera per la protezione del capo dalla caduta di materiale dall'alto, per la protezione delle orecchie dal rumore e del viso dalla proiezione di schegge di legno, per gli addetti forestali assunti dalla Regione Piemonte", allegato e parte integrante e sostanziale delle presente determinazione;

3. di impegnare € 8.540,00 a favore di BALESTRA SNC DI DAVIDE, GIANLUCA & C., con sede legale in VIALE DELL' INDUSTRIA, 9 -28865 CREVOLADOSSOLA (VB) partita iva 02235780034 (Cod. benef. 275314) sul capitolo 111890 del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A - elenco registrazioni contabili- parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

4. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/16, la fornitura di 100 caschi STIH ADVANCE Vent, presenti nell'iniziativa "BENI - Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta" all'operatore economico BALESTRA SNC DI DAVIDE, GIANLUCA & C., con sede legale in VIALE DELL' INDUSTRIA, 9 -28865 CREVOLADOSSOLA (VB) partita iva 02235780034 (Cod. benef. 275314), per un importo di Euro 8.540,00 o.f.i, di cui Euro 7.000,00 per la prestazione ed Euro 1.540,00 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, procedendo sulla piattaforma www.acquistinretepa.it nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione mediante documento di stipula n° 1247266;

5. di affidare l'incarico secondo lo schema di contratto generato dal mercato elettronico della PA, nonché secondo il documento "clausole contrattuali e Informativa sul trattamento dei dati personali" e secondo le clausole negoziali essenziali contenute nelle Condizioni generali di contratto del MePA, di cui al documento di stipula n° 1247266;

6. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze e che, quindi, i relativi costi sono pari a zero;

7. di precisare che sul predetto capitolo 111890/2020 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

8. di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002 e dall'art. 113bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

9. di nominare direttore dell'esecuzione del contratto Massimo Chiò;

10. di dare atto che il presente provvedimento è efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 a seguito dell'esito positivo dei controlli effettuati relativamente ai requisiti di cui all'art. 80, effettuati nelle forme consentite dal punto 4.2.2 delle linee guida ANAC n° 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici

11. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: BALESTRA SNC DI DAVIDE, GIANLUCA & C., con sede legale in VIALE DELL'INDUSTRIA, 9 -28865 CREVOLADOSSOLA (VB) partita iva 02235780034 (codice beneficiario 275314)

Importo: € 8.540,00 o.f.i.

Dirigente responsabile: Giorgetta ing. Liardo

Modalità Individuazione Beneficiario: Acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36, c.2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con utilizzo del Mercato elettronico della P.A.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

Il Funzionario Estensore
(Giuseppe Vignale)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo
Allegato



**DIREZIONE REGIONALE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO,
PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

SETTORE A1820C – SETTORE TECNICO REGIONALE DI BIELLA E VERCELLI

Fornitura di D.P.I., nello specifico di caschi forestali tipo Stihl Advance Vent o con caratteristiche equivalenti dotati di cuffie antirumore e visiera per la protezione del capo dalla caduta di materiale dall'alto, per la protezione delle orecchie dal rumore e del viso dalla proiezione di schegge di legno, per gli addetti forestali assunti dalla Regione Piemonte. Procedura di acquisizione sottosoglia mediante affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. lgs. 50/2016 con l'utilizzo del MePA.

Spesa presunta di Euro 7.049,18 più Euro 1.550,82 per IVA 22%.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto
- Art. 2 - Specifiche tecniche minime
- Art. 3 - Documenti tecnici
- Art. 4 - Obblighi a carico dell'appaltatore
- Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 6 - Condizioni della fornitura e durata del contratto
- Art. 7 - Importo del contratto
- Art. 8 - Verifica di conformità
- Art. 9 - Assistenza
- Art. 10 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 11 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 12 - Penali
- Art. 13 - Risoluzione del contratto
- Art. 14 - Recesso
- Art. 15 - Tutela dei lavoratori
- Art. 16 - Sicurezza
- Art. 17 - Proprietà dei prodotti
- Art. 18 - Tracciabilità finanziaria
- Art. 19 - Informativa sulla privacy
- Art. 20 - Trasparenza e anticorruzione
- Art. 21 - Spese contrattuali
- Art. 22 - Definizione delle controversie
- Art. 23 - Norma di chiusura

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di D.P.I., nello specifico di caschi forestali tipo Stihl Advance Vent o con caratteristiche equivalenti, per la protezione del capo dalla caduta di materiale dall'alto dotati di cuffie antirumore per la protezione delle orecchie dal rumore e di visiera in reticella metallica per la protezione del viso dalla proiezione di schegge di legno. Il progetto approvato con la D.D. n. 4552 del 30/12/2019 ha definito le motivazioni della scelta della specifica tipologia di casco e le quantità da acquistare individuate come di seguito indicato:

- n. 100 caschi forestali.

Art. 2 - Specifiche tecniche minime

1. Le indicazioni contenute nel presente Capitolato speciale rappresentano i requisiti minimi della fornitura e costituiscono la base per la formulazione di un'offerta tecnico-economica per la fornitura in oggetto.
2. I requisiti tecnici minimi inderogabili che la fornitura dovrà rispettare sono di seguito indicati: casco forestale tipo Stihl Advance Vent o con caratteristiche equivalenti, per la protezione del capo dalla caduta di materiale dall'alto dotati di cuffie antirumore per la protezione delle orecchie dal rumore e di visiera in reticella metallica per la protezione del viso dalla proiezione di schegge di legno. Si precisa che il casco fornito dovrà avere come data di produzione l'anno 2020 o qualora indisponibili e in accordo con la stazione appaltante, l'anno 2019.

Art. 3 - Documenti tecnici

1. Dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
 - Certificato CE di conformità;
 - Istruzioni d'uso e manutenzione in lingua italiana;
 - Scheda tecnica descrittiva.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'espletamento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle indicazioni del progetto e del presente capitolato, e alle clausole negoziali essenziali riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA del Bando di riferimento.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della prestazione.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - b) l'offerta economica dell'Appaltatore.

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 - Condizioni della fornitura e durata del contratto

1. La consegna dei D.P.I. di cui agli artt. 1 e 2 sarà effettuata a rischio della ditta aggiudicataria e con spese di qualsiasi natura (porto, facchinaggio, ecc.) a proprio rischio e dovrà avvenire in un'unica soluzione, secondo modalità da concordare, entro 60 giorni dalla stipula del contratto. Le forniture dovranno essere rese franche presso la sede della Regione Piemonte - Settore Tecnico di Biella e Vercelli - via F.lli Ponti, 24 - 13100 Vercelli.
2. Le eventuali cause di forza maggiore che ritardino la fornitura dovranno essere notificate e provate con PEC a: Regione Piemonte - Settore Tecnico di Biella e Vercelli, indirizzo PEC: tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it che, a suo insindacabile giudizio e riconosciuta la giusta causa, potrà concedere eventuali proroghe.

Art. 7 - Importo del contratto

1. Il quadro economico di spesa è di seguito riportato:

Importo complessivo (o.f.e.)	Euro	7.049,18
Oneri per la sicurezza	Euro	0,00
I.V.A.	Euro	1.550,82
Importo complessivo (o.f.i.)	Euro	8.600,00

Art. 8 - Verifica di conformità

1. I D.P.I. forniti dovranno essere privi di difetti dovuti a progettazione o errata costruzione, a vizi di materiali impiegati e dovranno possedere tutti i requisiti indicati nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale. L'appaltatore ha l'obbligo di fornire prodotti nuovi di fabbrica.
2. Ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel contratto.
3. Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal Responsabile unico del procedimento (RUP) entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore. Gli articoli eventualmente rilevati non conformi dovranno essere sostituiti a spese e rischio dell'operatore economico aggiudicatario entro 15 gg. naturali e consecutivi dalla notifica di rifiuto. Il materiale sostituito sarà oggetto di verifica di conformità.
4. I controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali della Stazione Appaltante dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data della consegna stessa.
5. Qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione, le verifiche potranno preliminarmente presso i magazzini o i centri di produzione dell'impresa.
6. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle specifiche minime e a quelle offerte in sede di gara.

Art. 9 - Assistenza

1. L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia offerto in sede di gara.
2. L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati manifestatisi nei beni forniti durante tale periodo.

Art. 10 - Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, nel rispetto dei termini previsti dal D. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
2. L'appaltatore potrà emettere regolare fattura solo dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 8, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
4. In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
5. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.
6. I corrispettivi della fornitura saranno liquidati a seguito di presentazione di fattura elettronica a: Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile Trasporti e Logistica, Settore Tecnico di Biella e Vercelli (codice A1820C) via F.lli Ponti, 24 – 13100 Vercelli (P. IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014.
7. La stazione appaltante procede al pagamento della fornitura e allo svincolo della garanzia qualora prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 12 - Penali

1. L'amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penalità per ritardi nella consegna della fornitura e nella esecuzione di ogni altra prestazione nella misura del 1⁰/₀₀ dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno secondo quanto previsto dalla normativa in materia civile e penale.
2. La penalità verrà applicata dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli con semplice notifica scritta all'appaltatore e relativa richiesta di emissione di nota di credito, senz'altra misura amministrativa o legale.
3. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Le eventuali cause di forza maggiore che ritardino la fornitura o l'esecuzione di ogni altra prestazione contrattuale, dovranno essere notificate e provate con PEC a: Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli - PEC: tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it che, a suo insindacabile giudizio e riconosciuta la giusta causa, potrà concedere, eventuali proroghe e quindi non applicare le penali.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 14 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

Art.16 - Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 17 - Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della L. 22/4/1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m.i., tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art.18 - Tracciabilità finanziaria

1. Con la presentazione dell'offerta l'operatore si obbliga a rispettare le seguenti condizioni contrattuali:
 - a) l'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di antimafia ") e s.m.i;
 - b) l'esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - c) la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi;
 - d) la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art.3, comma 1, della legge 136/2010;
 - e) l'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui al punto 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Art. 19 - Informativa sulla privacy

1. Nella procedura di gara i dati personali sono trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati).
3. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679:
 - i dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al SETTORE TECNICO REGIONALE – BIELLA E VERCELLI. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel D.lgs. n. 50/2016. I dati acquisiti in esecuzione della presente gara saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
 - il conferimento dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
 - i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino;
 - il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale;
 - il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;
 - il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento ing. Giorgetta LIARDO;
 - i dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare o dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all’interessato;
 - i dati personali , resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
 - i dati personali sono conservati, per il periodo definito dal piano di fascicolazione e conservazione della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;
 - i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
3. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e agli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

Art. 20 - Trasparenza e anticorruzione

1. Nel rispetto della misura 6.1.8 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l’esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi

- o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
2. L'esecutore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il contratto affidato;
 3. Nel rispetto della misura 6.1.12 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'esecutore si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti nella presente lettera di affidamento, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto;
 4. L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

Art. 21 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo da apporre sul documento di stipula e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 22 - Definizione delle controversie

1. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 - Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
2. Le clausole negoziali essenziali sono riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA del Bando di riferimento insieme a quelle specificate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel contratto che verrà generato dalla piattaforma MePA, oltre a quanto stabilito nel D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Fornitura di D.P.I., nello specifico di caschi forestali tipo Stihl Advance Vent o con caratteristiche equivalenti per la protezione del capo dalla caduta di materiale dall'alto dotati di cuffie antirumore per la protezione delle orecchie dal rumore e di visiera in reticella metallica per la protezione del viso dalla proiezione di schegge di legno per gli operai forestali assunti dalla Regione Piemonte – Procedura di acquisizione sottosoglia mediante affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D. lgs. 50/2016 con l'utilizzo del MePA.

Richiesta di offerta.

Spesa presunta di Euro 7.049,18 più IVA 22% pari a Euro 1.550,82.

C.I.G.: **Z9C2B5BF0E**

Visto il progetto e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale per la fornitura di caschi forestali tipo Stihl Advance Vent o con caratteristiche equivalenti dotati di cuffie antirumore e visiera in reticella metallica per la protezione del capo dalla caduta di materiale dall'alto, per la protezione delle orecchie dal rumore e del viso dalla proiezione di schegge di legno (**per l'anno di produzione vd. Capitolato SDP**) per gli operai forestali assunti dalla Regione Piemonte, si invita a far pervenire l'offerta per la fornitura dei D.P.I. in oggetto come sotto indicato.

La Stazione appaltante è la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, via F.lli Ponti, 24 – 13100 Vercelli.

PEC: tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it

Responsabile del procedimento: Giorgetta Liardo.

Il servizio oggetto della prestazione è la fornitura dei seguenti D.P.I.:

- n. 100 caschi forestali tipo Stihl Advance Vent o con caratteristiche equipollenti per la protezione del capo dalla caduta di materiale dall'alto dotati di cuffie antirumore per la protezione delle orecchie dal rumore e di visiera in reticella metallica per la protezione del viso dalla proiezione di schegge di legno.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 che devono essere attestati con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui si allega link.

L'operatore può partecipare alla procedura singolarmente o in raggruppamento temporaneo con altri operatori, anche non invitati. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati e deve contenere l'impegno

che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario.

All'affidatario del contratto non viene richiesta cauzione essendo Società di riconosciuta validità professionale e solidità economica e a fronte di un miglioramento del prezzo offerto dalla Società stessa secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,.

L'offerta ha una validità di 100 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. Non è ammessa offerta alla pari, in aumento, indeterminata, parziale, plurima, condizionata, incompleta, pari a zero.

L'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta risulta non conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si applicano le penali di cui all'art. 12 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Le clausole negoziali essenziali, che l'operatore si obbliga a rispettare con la presentazione dell'offerta, sono quelle riportate nella presente lettera d'invito, nel progetto e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegati, oltre a quanto stabilito nelle Condizioni generali di contratto del MePA e nel D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'operatore economico ha l'obbligo di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.

Il corrispettivo della fornitura sarà liquidato a seguito di presentazione di fattura elettronica a: Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, via F.lli Ponti, 24 – 13100 Vercelli (P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016) corredata delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito nella legge 89/2014.

La Regione Piemonte provvederà al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione della verifica di conformità. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, come previsto dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all'art. 4 citato.

In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore, la committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D. lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D. lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del Codice Civile.

Sulla fattura dovrà, inoltre, essere riportato il seguente numero di CIG **Z9C2B5BF0E**

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico deve compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla presente.

Con la presentazione dell'offerta l'operatore si obbliga a rispettare le seguenti condizioni contrattuali:

1. l'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") e s.m.i.;
2. l'esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. la Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'esecutore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi;
4. la Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010;
5. l'esecutore deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla stipulazione, copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti.

L'affidatario può comunicare, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione motivata e comprovata, quali informazioni concernenti la propria offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali.

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli
tecnico.regionale.bi_vc@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it*

Nel rispetto della misura 6.1.8 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'aggiudicatario dell'appalto non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel rispetto della misura 6.1.12 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'operatore si obbliga a rispettare il Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, che si allega e che deve essere espressamente accettato dagli operatori che presentano l'offerta. Il mancato rispetto del Patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto.

L'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente con la Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, Economia Montana, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)"

Nello specifico:

- i dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'offerta e comunicati alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal d.lgs 50/2016. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'attività di affidamento del servizio in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad espletare la procedura;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, il Delegato al trattamento dei dati è l'Ing. Giorgetta Liardo;
- il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI, i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in

tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo di 5 anni;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile (esterno) del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Privacy e obbligo di riservatezza

L'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation)) in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. A tal fine l'Appaltatore si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del medesimo.


L'Appaltatore, in persona del legale rappresentante, sarà nominato dal momento della stipula del contratto, quale responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679, con riferimento ai dati necessari per l'adempimento delle obbligazioni contenute nel contratto medesimo. Quale responsabile del trattamento dei dati personali, il responsabile esterno ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

L'operatore economico deve presentare esclusivamente per via telematica avvalendosi del sistema del MePA la seguente documentazione firmata digitalmente:

1) Documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> ;
- Dichiarazione sostitutiva per c_c dedicato;

2) Offerta:



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli
tecnico.regionale.bi_vc@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it*

- Offerta economica consistente nell'indicazione del prezzo totale offerto.

Il contratto sarà stipulato mediante procedura generata dal MePA.

Distinti saluti.

*Il Dirigente Responsabile del Settore
(Ing. Giorgetta LIARDO)*

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Si allegano:

- 1) capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- 2) Patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
- 3) Dichiarazione sostitutiva per c_c dedicato

Funzionario referente:
*Fabrizio Stola
Tel. 0161 283146
E-mail: fabrizio.stola@regione.piemonte.it*